

# **REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI**

**ATTI DELIBERATIVI DI COMPETENZA: C.C. N. 53 DEL 07.06.1994**

## **NORMATIVA REGOLAMENTARE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI SERRICOLI PER L'AMMODERNAMENTO E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DI FLORICOLTURA**

**Art. 1** – Ai fini della presente normativa è considerata serra ogni impianto che realizzi un' ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e floreali e che sia costituito da strutture portanti non ancorate definitivamente al suolo, con copertura o chiusura laterali abitualmente infisse e copertura prevalentemente in materiale trasparente.

L'installazione di serre è consentita su quelle parti del territorio comunale definite nella tavola 1 allegata al Piano Regolatore Generale, relativa all'uso agricolo del suolo, come zona di colture "orto vigneto" e "vigneto" e comunque ubicate al di sotto della isometrica di 200 metri sul livello del mare, fatta eccezione delle zone sottoposte a vincoli speciali, nelle quali potranno essere realizzate salvo preventivo parere degli organi competenti.

Non è comunque consentita la costruzione di serre in aree destinate dallo strumento urbanistico vigente ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche.

**Art. 2** - Fino a quando non verrà approvato l'adeguamento del P.R.G. al P.U.T., ovvero redatto nuovo P.R.G. che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate, in via provvisoria e con autorizzazione edilizia, purché:

2.1 La superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a 1000 metri quadri;

2.2 L'altezza al colmo della copertura non superi i 4,0 metri;

2.3 L'altezza massima di gronda non maggiore di 2 metri;

2.4 Le distanze minime non siano inferiori:

a) metri 1,50 dai confini in edificati;

b) metri 5 da fabbricati adibiti a civile abitazione e/o a destinazione turistica ( alberghi, ristoranti, ostelli, ecc.);

c) metri 3 da fabbricati destinati ad attività diverse da quelle indicate alla precedente lettera b);

d) metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a 7 metri;

e) metri 6 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza superiore a 7 metri;

f) nel caso d'impianto di serre distinte e non contigue, la distanza da osservare tra esse sia non minore di metri 3.

2.5 La serra sia dotata d'impianto di autonomo smaltimento delle acque e di pozzi assorbenti delle acque piovane di displuvio.

**Art. 3** - Per gli impianti di serre di interesse botanico o scientifico ricadenti in giardini o parchi di particolare interesse artistico, storico e paesaggistico, ne è consentita la realizzazione per una superficie non superiore al 20% di quella complessiva di detti giardini e parchi.

**Art. 4** – L'istanza per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione di impianti serricoli va presentata al Sindaco e corredata dei seguenti documenti:

a) Titolo di proprietà o di godimento del suolo o documento equipollente;

b) Planimetria catastale del fondo;

- c) Stralcio del P.R.G. e del P.U.T. con riportata normativa;
- d) Planimetria in scala 1:500 oppure 1:200 con indicazione delle opere necessarie per lo scarico e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall'esercizio dell'impianto;
- e) Piante, sezioni e prospetti in idonea scala;
- f) Relazione tecnica illustrativa;
- g) Documentazione fotografica, formato 13x18;
- h) Certificato di iscrizione agli albi di appartenenza (coltivatori diretti, braccianti agricoli, imprenditori agricoli, ecc.);
- i) Grafico descrittivo degli impianti di climatizzazione ed irrigazione a norma, corredato di relazione illustrativa a firma di tecnico abilitato;
- j) Pianta, sezione e prospetti in scala 1:100 o 1:50 di eventuali manufatti (vasche, volumi tecnici, ecc.);

**Art. 5** – L'autorizzazione concessa, previo parere della Commissione Edilizia Integrata, sarà di tipo provvisorio ed avrà durata di due anni dalla data del rilascio.

Decorso tale termine, sussistendo ancora i motivi in ordine all'esigenza di una migliore utilizzazione del fondo, sarà rilasciata nuova autorizzazione provvisoria per lo stesso impianto e per ulteriori anni due; a tale scopo è sufficiente la sola richiesta con documentazione comprovante le condizioni oggettive (certificato di iscrizione ad albi di operatori agricoli) e la necessità di utilizzo dell'impianto serricolo. Nel caso invece di future diverse previsioni urbanistiche dell'area, oppure che, nel frattempo, siano cessati i motivi, le condizioni oggettive e le necessità di utilizzo dell'impianto serricolo, decorsi i due anni, questo deve essere rimosso e ripristinata l'originaria configurazione e coltivazione del fondo.

La sostituzione, nel corso di validità dell'autorizzazione, di semplici elementi costituenti le serre non è soggetta a richiesta di autorizzazione.

Decorso il termine di due anni l'autorizzazione non potrà essere rinnovata a coloro che siano incorsi in sanzioni, irrogate dagli Organi preposti al controllo, per uso di sostanze chimiche in contrasto con la normativa vigente.

**Art. 6** – Il rilascio dell'autorizzazione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono, in nessun caso, essere destinati a diversa utilizzazione.

**Art. 7** – Il presente regolamento, divenuta esecutiva la delibera della sua adozione, sarà pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, così come previsto dall'art. 8 del vigente Statuto.